



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 935  
Spedito il 26.07.2011

All'On.le Ministro  
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro recante regolamento per la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari, a norma dell'art. 14, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Adunanza del 20.07.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del MIUR prot. 100/UFFLEG/2272/R.U. del 14.06.2011 con cui si trasmette lo schema di Decreto Ministeriale recante regolamento per la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari, a norma dell'art. 14, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corredato della relazione illustrativa e tecnica;
- Visti i comma 1, 2 e 3 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che limitano a dodici il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti per attività di formazione extra-universitaria e che prevedono la possibilità di deroga a tale massimo per attività debitamente motivate svolte in cicli di studio svolti presso istituti di formazione della pubblica amministrazione o istituti tecnici superiori secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/1/2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori" che all'art. 5 prevede la possibilità di riconoscimento dei crediti formativi anche all'esterno dei percorsi da parte di altri percorsi formativi tra cui anche le università;
- Visto che l'allegato a) dello stesso Decreto del 25/1/2008 prevede che tra i soggetti fondatori degli istituti tecnici superiori possano essere tra gli altri anche dipartimenti universitari;
- Visto il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50, recante "Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012", che al comma 15 dell'allegato a) prevede che le università sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un più stretto rapporto con la scuola secondaria superiore, anche attraverso il sostegno alla progettazione e alla partecipazione agli Istituti Tecnici Superiori;

- Esaminata la bozza di Decreto Ministeriale relativo all'oggetto;
- Sentiti i relatori;

#### ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Si suggerisce di apportare le seguenti modifiche al decreto:

##### Articolo 3

Comma 1 : Poiché i crediti formativi universitari di cui si chiede il riconoscimento derivano da attività di formazione realizzate in cicli di studi biennali o triennali, immediatamente successivi alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, si suggerisce di eliminare le seguenti parole “e della laurea specialistica o magistrale” in modo tale da limitare il riconoscimento dei CFU ai percorsi formativi del ciclo di laurea triennale.

Comma 2 : Si chiede di rendere più esplicito il concetto generale che le attività svolte riconoscibili in CFU accademici secondo modalità definite con regolamento di ateneo devono essere certificate individualmente ai sensi della normativa vigente, oltre che dimostrate da ciascun studente.

##### Articolo 4

Comma 2: Si osserva che i criteri necessari per il riconoscimento dei CFU risultano descritti in modo più rigoroso e preciso nell'articolo 5 riferito agli ITS, rispetto all'articolo 4 riferito agli Istituti di Formazione della Pubblica Amministrazione. Le università dovranno valutare singolarmente le domande di riconoscimento presentate da chi ha completato i diversi percorsi di formazione utilizzando criteri uniformi e il più possibile predeterminati.

Si suggerisce, pertanto, di modificare il comma 2 lettera a) e b) come segue:

- a) durata almeno biennale del percorso formativo, per un impegno totale (comprendente ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, nonché di stage o tirocinio) di almeno 1800 ore, con superamento di un esame finale;
- b) la rispondenza delle competenze acquisite a livello tecnico-professionale rispetto agli obiettivi formativi e alle relative conoscenze e abilità del corso di studio universitario al quale si intende accedere; il carico di lavoro stimato per l'acquisizione delle predette competenze, ivi compresi lo studio individuale e la preparazione agli esami finali;

e di aggiungere dopo la lettera d) del comma 2 la seguente ulteriore lettera in analogia a quanto previsto dall'articolo 5 sugli ITS:

- e) la votazione conseguita dallo studente.

##### Articolo 5

Comma 1: Per precisare meglio il principio che anche nel caso degli ITS sono comunque escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente, si suggerisce di includere l'espressione “su

richiesta dell'interessato" nel comma 1 come opportunamente indicato nell'art. 4 comma 2 in riferimento gli Istituti di Formazione della Pubblica Istruzione.

Il limite massimo di riconoscimento di CFU previsto dal comma 2 dell'art. 5 (60 + 12 per una durata dell'ITS biennale) appare eccessivo. E' utile ricordare che la formazione prevista negli ITS è finalizzata all'aspetto tecnico e professionale, con particolare riferimento all'ingresso il più precoce possibile nel mondo del lavoro e per questo gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per almeno il 30% della durata del monte ore complessivo e i docenti devono provenire dal mondo del lavoro per non meno del 50%. Si suggerisce pertanto di modificare il comma 2 prevedendo che a completamento di un ITS possa essere riconosciuto fino ad un massimo di 40 CFU per i percorsi di 4 semestri, ovvero 60 CFU per i percorsi di 6 semestri e che tale valore includa anche le conoscenze e le abilità acquisite all'esito di stage aziendali e tirocini formativi inclusi nel percorso formativo.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Maria ZILLI

IL PRESIDENTE  
Prof. Andrea LENZI